



**AGENZIA TUTELA SALUTE DI BRESCIA**

**Contratto di appalto in forma di scrittura privata, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio "10" presso la sede legale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005 (CUP derivato: G88E22000310001 – CIG: 973870271F)**

**Parte Appaltante:**

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA**, in seguito denominata ATS di Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980, rappresentata, giusta delega del Direttore Generale, Prot. Gen. n.0048108/20 del 15.06.2020, dal Direttore al Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972 (CF: SRDLNE72E52D284E), di seguito nel presente atto denominata per brevità «ATS di Brescia» oppure «stazione appaltante» o simili;

**Parte Appaltatrice:**

Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società:

**BELLERI SILVERIO & C S.R.L** con sede legale in Zone, Via Trentapassi n.25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 00220260178, REA n. BS-150179, rappresentata dall'Amministratore unico e legale rappresentante Sig. Belleri Steve Giovanni, nato a Brescia (BS) l'11.11.1968, (CFBLL SVG 68S11 B157E) che interviene nel presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato per brevità anche come «appaltatore»), costituito fra la medesima società in qualità di capogruppo mandataria e l'impresa: **AFLUTEK S.R.L.**, con sede in Cellatica (BS), via Badia 4 Ang. Via Industriale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 03112120179, REA n. BS-326915, (mandante), giusto atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, a rogito del Dott. Francesco Ambrosini, notaio in Brescia, n. 13973 di Repertorio gen. not e n.9049 racc. del 03.07.2023 che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico, con firma digitale del notaio Ambrosini, ed acquisito agli atti della stazione appaltante al protocollo n.73307 del 17.07.2023;

**PREMESSO**

- a) che con Decreto D.G. n. 198 del 30.03.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo unificato dei lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia e che con Decreto D.G. n. 235 del 17.04.2023 è stato approvato l'aggiornamento del suddetto progetto definitivo-esecutivo unificato;
- b) che con Decreto D.G. n. 199 del 31.03.2023, l'ATS di Brescia ha indetto una procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, mediante il criterio del minor prezzo ex articoli 36, comma 9-bis e 97, commi 2,2-bis e 8 del medesimo decreto legislativo, per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, (CUP master investimento: I83C22000640005 - CUP derivato: G88E22000310001 - CIG:973870271F);

- c) che a procedura di gara si è svolta attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARIA S.p.A. denominata «SINTEL» secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- d) che con Decreto D.G. n.344 del 19.06.2023, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia, a favore del costituendo Raggruppamento temporaneo d'impresa con impresa Belleri Silverio & C. s.r.l. (C.F-P.IVA.: 00220260178), quale capogruppo- mandataria e con mandante la società Aflutec s.r.l. a socio unico (CF -P.IVA: 03112120179), che ha offerto lo sconto del 10,85% sull'importo soggetto a ribasso posto a base di gara, dando luogo ad un importo netto di € 1.658.534,74 che, sommato agli importi per i costi di sicurezza di € 70.764,34 fanno risultare l'importo netto di contratto pari ad € 1.729.302,08 (IVA 10% esclusa), pari complessivamente a € 1.902.232.29 , IVA 10% compresa;
- e) che i lavori di ristrutturazione di cui al presente atto sono oggetto di finanziamento con investimenti del PNC per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: *"Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata"* – CUP master investimento: I83C22000640005;
- f) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera g), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- g) che è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza che siano pendenti ricorsi;

Tutto ciò premesso, fra le Parti sopra individuate e rappresentate

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia - codice CUP: G88E22000310001 – CIG: 973870271F. -. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto e alla documentazione di gara, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità e alle norme specifiche dettate in materia di opere/lavori finanziati con risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC) che integra i contenuti del PNNR, istituito con d.l.n.59 del 2021.
2. Ferma restando la responsabilità solidale delle società costituenti il Raggruppamento nei confronti dell'ATS di Brescia, per come indicato nell'atto costitutivo di Raggruppamento sopra richiamato, le imprese costituenti il Raggruppamento eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto secondo le seguenti rispettive quote:
  - "BELLERI SILVERIO & C. S.R.L." 61,8%;
  - "AFLUTEC S.R.L." 38,2%.
3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **973870271F**;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G88E22000310001**
- c) il Codice Unico di Progetto (CUP) master finanziamento: **I83C22000640005**

#### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore nella misura del 10,85%, ammonta a euro 1.729.302,08 (diconsi euro unmilionesettecentoventinovemila trecentodue/08), di cui:
  - a) euro 1.658.534,74 per lavori veri e propri,
  - b) euro 70.767,34 per costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

#### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantità espresse nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.
4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

#### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. L'Appaltatore è obbligato a eleggere e mantenere il proprio domicilio ai fini dell'appalto nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto.  
A tal fine, elegge domicilio presso la sede della società Belleri Silverio & C SRL in Via Trentapassi n.25 – cap. 25050, Zone (BS) ed indica alla Stazione Appaltante il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec: info@pec.impresabelleri.com), presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa all'appalto.  
Nel caso in cui, però, l'appaltatore si rendesse irreperibile in corso d'appalto, tutte le comunicazioni potranno essergli validamente notificate presso il domicilio eletto: sede Comune di Brescia (BS).
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati secondo quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto. Ai fini dell'emissione della fatturazione elettronica si comunica il Codice univoco ufficio (codice IPA per fatturazione elettronica): **TCIDA5** – Codice IPA: **ATSBS**.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il Sig. Belleri Steve Giovanni, in qualità di legale rappresentante del costituito RTI.
4. Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione all'ATS delle fatture ad opera dell'impresa mandante del Raggruppamento, l'impresa Belleri Silverio & C. S.R.L. (mandataria) è tenuta a comunicare all'ATS le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione dell'impresa mandante costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dall'impresa mandante del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, l'ATS rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.
5. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato, di ciascuna impresa componente il RTI, per come già dalle stesse comunicato, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
6. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati con apposito verbale entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e l'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'articolo 74 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Articolo 6. Penali e premio di accelerazione**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,6% (0,6 per ogni mille euro) dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all'articolo 65 del Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non solo, a violazioni o inadempimenti:
- a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;
  - b) delle modalità esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;
  - c) degli obblighi di comunicazione;
  - d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale.
- Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva – qualora per colpa del fornitore derivante dal mancato rispetto dei termini contrattuali, nonché dalla mancata sottoscrizione del contratto entro i termini perentori definiti dalla Stazione Appaltante in relazione al cronoprogramma stabilito per i finanziamenti PNC – dovesse perdere il finanziamento in premessa, la quantificazione del danno subito con addebito all'operatore economico.
4. Applicazioni Penali per inadempimenti ai sensi dell'art. 47, comma 3, 3bis e 4 del D.L 77/2021:  
Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in caso di inadempimento dell'“Appaltatore” degli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 del citato art. 47 sarà applicata la penale dello 0,6‰ (0,6 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale; qualora le penali siano tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni dettate in materia di risoluzione del contratto di cui all'art.23 comma 6 del capitolato speciale d'appalto.  
Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC.
5. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà riconosciuto - ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.108 - a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nella misura dello 0,6 per mille dell'importo contrattuale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce “imprevisti” e nei limiti delle somme ancora disponibili e comunque sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. La corresponsione del premio di accelerazione è pertanto da considerarsi eventuale in quanto l'appaltatore avrà diritto a percepire il suddetto premio solo ed esclusivamente limitatamente alle somme che, a seguito del collaudo dell'opera, residuano nel quadro economico dell'intervento alla voce “imprevisti”, nei limiti sopra indicati, e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Il premio di accelerazione non si applica a scadenze intermedie o ultimazioni parziali.

#### **Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti, nonché quelle ordinate dal RUP per causa di pubblico interesse o di particolare necessità.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida

è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

**Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018 e dell'articolo 29 del Capitolato speciale d'appalto, in quanto compatibile.
5. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

**Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, si applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di costruzione, alle condizioni, nelle quantità e con i limiti di cui alla predetta norma, come declinata dall'articolo 36 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Fuori dal caso di cui al comma 1, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trovano applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile e l'articolo 106, comma 1, quarto periodo del Codice dei contratti. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti si precisa che gli importi posti a base di gara sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, con riferimento al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base dell'aggiornamento straordinario (infra annuale 2022) del prezzario Regione Lombardia approvato Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6764 del 25.07.2022.

**Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

**Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, a titolo di anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per cento), dell'importo contrattuale.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute

provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:
  - a) se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali e deprezzamenti, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale;
  - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
  - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
  - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
  - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
  - e) le clausole di cui al presente articolo nonché quelle relative alla clausola T&T trasparenza e tracciabilità, devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto



contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. Salvo che dopo la stipula del presente contratto il RUP determini di provvedere mediante certificato di collaudo, nel presente contratto, per certificato di collaudo si intende il certificato di regolare esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento.

**Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice.
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articolo 54 del Capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto.
4. La risoluzione avviene a mezzo pec o mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.
6. In materia di recesso si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, l'ATS ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R o mail PEC. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvale della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:
  - in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tal scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'appaltatore è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
  - mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture delle ATS e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente capitolato richiesto da parte delle ATS;

- disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sui lavori oggetto del presente capitolato, anche con l'eventualità della mancata erogazione del finanziamento;
- venir meno delle condizioni iniziali previste nel capitolato speciale d'appalto.
- 

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
  - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
  - b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto trovano applicazione gli articoli 66, 67 e 68 del Capitolato speciale d'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le modalità per l'iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal Capitolato speciale d'appalto.
5. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all'articolo 3, comma 4.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva delle imprese componenti il RTI, che risulta regolare.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha:

- a) depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) accettato il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
  - c) depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se a questo non materialmente allegati.
  3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
  4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
  5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free»
  6. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni e i materiali, con riferimento ai subappaltatori, siano eseguite nel rispetto delle norme sui criteri ambientali minimi nonché nel rispetto dei principi i principi del «Do No Significant Harm».

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

L'ATS da atto della comunicazione antimafia negativa per la ditta Belleri pervenuta in data 25.08.2023 e archiviata al protocollo ATS al n.53890/23, nonché della richiesta antimafia per la ditta Aflutec srl - domanda n. PR\_BSUTG\_Ingresso\_0034894\_20230522 (prot. ATS n.53891 del 22.05.2023) - mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.lgs n. 159/2011.

#### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque ferme le condizioni per accedere al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia, provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.

#### **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria in formato digitale numero 2006923 emessa in data 10.07.2023, rilasciata dalla società REVO Insurance SpA con sede legale in Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, per l'importo garantito, a seguito delle riduzioni di legge, di euro € 93.901,10 (acquisita al protocollo ATS al n. 73307 del 17.07.2023).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

#### **Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione sino alla data del 23.05.2025 (che dovrà essere rinnovata se quest'ultimo sarà emesso dopo tale data), con polizza numero 1549.00.33.33041259 del 07.06.2023 rilasciata da SACE BT SpA sede legale Piazza poli,42 – 00187 Roma - per RCT per un massimale di € 500.000,00 e per rischi di esecuzione, come da Capitolato speciale d'appalto, come segue:
  - partita 1) per € 1.902.232,29
  - partita 2) per € 381.000,00
  - partita 3) per € 191.000,00Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'ATS di Brescia.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, anche se a questo non materialmente allegati:
  - a) il Capitolato Speciale d'appalto;
  - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
  - c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2;
  - d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - e) il cronoprogramma;
  - f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
  - g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3, comma 3;
  - h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

##### **Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, le disposizioni di cui al D.L. n.77/2021, conv. nella L. n.108/2021 in quanto applicabili.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i..

#### **Articolo 25. Ulteriori Obblighi dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore, presa visione del Codice di comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30.12.2020 e disponibile nella home page del sito Internet aziendale (<http://www.ats-brescia.it>) - si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto secondo le linee di comportamento prescritte nel medesimo.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'osservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla D.G.R. n. XI/1751 del 17.06.2019. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste nei summenzionati documenti l'ATS di Brescia provvederà alla risoluzione del contratto e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.
3. La società appaltatrice si obbliga a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ATS di Brescia (già ASL di Brescia) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione l'ATS applicherà le seguenti misure:
  - risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e risarcimento del danno;
  - escussione della cauzione definitiva;
  - divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati;
  - ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.
4. Trattandosi di lavori finanziati con risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, (ai sensi delle disposizioni di cui all'art.47 e ss. del d.l. 77/2021, convertito in L. n.1008/2021):
  - a) l'appaltatore si obbliga ad assicurare **una quota pari almeno al 30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile; (art.47, comma 4 e Decreto 07.12.2021 "linee guida".)
  - b) *qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta* (non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale), ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (stipula), a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47 comma 3 e Decreto 07.12.2021 "linee guida").
  - c) *qualora l'Appaltatori occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti* sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto** (stipula), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. (art. 47 comma 3 e Decreto 07.12.2021 "linee guida"). Si evidenzia che tale obbligo viene esteso anche all'Appaltatore con più di cinquanta dipendenti secondo quanto disposto nelle richiamate linee guida.

5. L'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi prescritti dall'art. 47, c. 9, D.Lgs. 77/2021 e pertanto autorizza la Stazione Appaltante alle prescritte pubblicazioni.

**Articolo 26. Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.**

1) Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del Contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte e richiamate:

a) Comma 2 art. 105, D.lgs 50/2016: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".

b) Comma 1, art.3, Legge 136/2010: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)".

c) Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55".

2) Verifiche dell'Amministrazione contraente: L'Amministrazione contraente, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3) Informazioni da inserire nella SCHEDA T&T. Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituenda piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T è in capo all'aggiudicatario. I dati da inserire nella scheda T&T sono tutti quelli di cui alla DGR Lombarda XI/ 6605 del 30.06.2022 (scheda subcontratto all.2 - Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità) -. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4) Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della SCHEDA T&T (allegata alla richiamata DGR e comunque trasmessa all'Aggiudicatario con la comunicazione di aggiudicazione), a cura dell'Aggiudicatario dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma una volta attivata, avverrà a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5) Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

– sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

– pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

#### **Articolo 27. Foro competente**

Per eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto la competenza sarà del Foro di Brescia.

#### **Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ed è a carico della stazione appaltante.
4. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
5. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. L'Appaltatore si impegna a corrispondere all'ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale dell'imposta dovuta.

Il presente contratto viene redatto in formato elettronico a stampa indelebile e non in contrasto con l'ordinamento giuridico. Lo stesso viene sottoscritto con firma digitale apposta dai componenti indicati, in differita tra loro.

**Per l'ATS di Brescia**, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972 (firma digitale rilasciata da Lombardia Informatica S.p.A. con validità dal 23.11.2020 al 23.11.2023).

**Per l'Appaltatore -Raggruppamento Temporaneo di Imprese BELLERI & C SRL E AFLUTEC SRL**, Sig. Belleri Steve Giovanni, nato a Brescia (BS) l'11.11.1968 (firma digitale rilasciata da Infocert valida dal 05.04.2023 al 05.04.2026).

Consta il presente atto di n.15 facciate.

## Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 07AAC41738AF93F226D8B3A383CBD7BE556171DEAB1E56ECD97A67F630A33E6E

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Firma in formato p7m: Steve Giovanni Belleri

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

**IDENTIFICATIVO** ATSB5-0ZNCI-529657

**PASSWORD** crvoe

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

